

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA FRUIZIONE DEI DATI DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO, AI SENSI DELL' ART. 39 DEL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313, RECANTE IL TESTO UNICO IN MATERIA DI CASELLARIO GIUDIZIALE, DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI.

TRA

L'AMMINISTRAZIONE
CF/PI:
CON SEDE LEGALE IN
RAPPRESENTATO/A DA IN QUALITÀ
DI, DI SEGUITO DENOMINATA <AMMINISTRAZIONE>

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
CON SEDE IN
RAPPRESENTATO/A DA

PREMESSO

CHE IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA HA DEFINITO, CON DECRETO DIRIGENZIALE 5 DICEMBRE 2012 (DI SEGUITO DENOMINATO <DECRETO DIRIGENZIALE>) E RELATIVI ALLEGATI, LE REGOLE TECNICO OPERATIVE PER LA CONSULTAZIONE DIRETTA, PER VIA TELEMATICA, DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E DEI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI COSÌ COME PREVISTO DALL'ARTICOLO 39 DEL D.P.R. 14 NOVEMBRE 2002, N. 313, DI SEGUITO DENOMINATO <T.U.>.

CHE L' < AMMINISTRAZIONE> HA PRESENTATO, IN DATA xxxxxxxx, DOCUMENTATA ISTANZA DI CONSULTAZIONE DIRETTA AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO (DI SEGUITO DENOMINATO <SIC>) PER I SEGUENTI MOTIVI:

- ACCERTAMENTO D'UFFICIO DI STATI, QUALITÀ E FATTI (ARTT. 43, 46 D.P.R. N. 445/2000)
- CONTROLLO SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE AI SENSI DELL'ART. 71 D.P.R. N. 445/2000
- ACQUISIZIONE CERTIFICATO DI CUI ALL'ART. 29 DEL T.U.
- ACQUISIZIONE DEL CERTIFICATO DI CUI ALL'ARTICOLO 38, COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163

IN RELAZIONE ALLE PROPRIE FINALITÀ ISTITUZIONALI PERSEGUITE NELL'AMBITO DEI SEGUENTI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI:

VISTO L'ART. 60, COMMA 3BIS, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MARZO 2005, N. 82 E SUCC. MOD., RECANTE IL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (DI SEGUITO DENOMINATO <CAD>) IL QUALE PONE TRA LE BASI DATI DI INTERESSE NAZIONALE QUELLA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE;

VISTO L'ARTICOLO 58 DEL CAD, IL QUALE DISPONE CHE LE AMMINISTRAZIONI TITOLARI DI BANCHE DATI ACCESSIBILI PER VIA TELEMATICA, PREDISPONGONO, SULLA BASE DELLE LINEE GUIDA REDATTE DA DIGITPA, APPOSITE CONVENZIONI VOLTE A DISCIPLINARE LE MODALITÀ DI ACCESSO AI DATI DELLE STESSE AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - OGGETTO

LA PRESENTE CONVENZIONE È FINALIZZATA A CONSENTIRE ALL' <AMMINISTRAZIONE> LA CONSULTAZIONE DIRETTA AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO PER L'ACQUISIZIONE DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE DI CUI ALL'ART. 1 DEL DECRETO DIRIGENZIALE, ATTRAVERSO L'ATTIVAZIONE DEL "SISTEMA CERPA", COSÌ COME DEFINITO DALLO STESSO DECRETO.

ART. 2 - AMBITO TERRITORIALE

AI FINI DEL PRESENTE ATTO, L'AMBITO TERRITORIALE DI COMPETENZA DELL' <AMMINISTRAZIONE> È IL SEGUENTE:

- NAZIONALE
- REGIONE
- PROVINCIA DI
- COMUNI DI

ART. 3 - I SERVIZI

I SERVIZI FORNITI SONO INDICATI NEGLI ALLEGATI A E B AL DECRETO DIRIGENZIALE.

ART. 4 - LIVELLI DI SERVIZIO E MODALITÀ DI ASSISTENZA

IL SISTEMA CERPA È IN FUNZIONE 24 ORE SU 24. NELLE GIORNATE DI LUNEDÌ E MERCOLEDÌ IL SIC POTRÀ RIMANERE CHIUSO PER ALCUNE ORE NEL POMERIGGIO PER PERMETTERE EVENTUALI RILASCI IN ESERCIZIO DI UNA NUOVA VERSIONE.

L'ASSISTENZA AGLI UTENTI AVVIENE TELEFONICAMENTE TRAMITE UN NUMERO UNICO, FORNITO SUL SITO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, NEI GIORNI NON FESTIVI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ DALLE ORE 8 ALLE 18 ED IL SABATO DALLE ORE 8 ALLE 14.

L'ASSISTENZA SISTEMISTICA ED APPLICATIVA È GARANTITA NEGLI STESSI GIORNI ED ORARI.

ART. 5 - MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI

LA CONSULTAZIONE DIRETTA AL SIC DA PARTE DELL' <AMMINISTRAZIONE> AVVIENE, COSÌ COME INDICATO NELLA RELATIVA "SCHEDE INFORMATIVA PER L'ATTIVAZIONE DELLA CONSULTAZIONE DIRETTA AL SISTEMA INFORMATIVO DEL CASELLARIO AI SENSI DELL'ART. 39 DPR 313/2002", ALLEGATA ALLA RICHIESTA DI ACCESSO AL SIC DI CUI AL COMMA 4 DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO DIRIGENZIALE, ATTRAVERSO:

- IL SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA REALIZZATO TRAMITE TECNOLOGIA WEB SERVICE (ART. 4, COMMA 2 LETT. A) DECRETO DIRIGENZIALE)

OPPURE

IL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) (ART. 4, COMMA 2 LETT.B) DECRETO DIRIGENZIALE)

PREVIO ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI REGISTRAZIONE AL SISTEMA, SECONDO LE MODALITÀ INDICATE RISPETTIVAMENTE NEGLI ALLEGATI A O B AL DECRETO DIRIGENZIALE.

ART. 6 - UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA

Lø<Amministrazione> si impegna:

- a. a realizzare le necessarie applicazioni di cooperazione, i web services e la porta di dominio per l'utilizzazione del servizio, descritte nella legato A al decreto dirigenziale;
- b. a definire, nell'ambito del proprio sistema informatico, I LIVELLI DI VISIBILITÀ E OPERATIVITÀ PER tutte le utenze autorizzate alla consultazione del SIC, SULLA BASE DI PROFILI DI AUTORIZZAZIONE E DI CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE ASSOCIATE AD UN DISPOSITIVO DI AUTENTICAZIONE FORTE AVENTI CARATTERISTICHE EQUIVALENTI A QUELLE DELLA CARTA NAZIONALE DEI SERVIZI E CARTA D'IDENTITÀ ELETTRONICA. LE CREDENZIALI DI AUTENTICAZIONE POSSONO ESSERE ASSOCIATE AD UN CODICE IDENTIFICATIVO E AD UNA PAROLA CHIAVE, IN POSSESSO E AD USO ESCLUSIVO DELL'UTENTE (ART. 7, COMMA 3 DECRETO DIRIGENZIALE);
- c. a provvedere all'adozione di specifiche politiche di sicurezza e di controllo, verifica degli accessi e delle operazioni svolte, anche attraverso lo strumento del "Registro degli accessi al SIC" di cui all'art. 15, comma 2 del decreto dirigenziale.

ART. 7 - UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRAMITE PEC

LE MODALITÀ SONO QUELLE INDICATE NELL'ALLEGATO B AL DECRETO DIRIGENZIALE.

LA REGISTRAZIONE E LA GESTIONE DEGLI UTENTI AUTORIZZATI DALL' <AMMINISTRAZIONE> AD INVIARE RICHIESTE DI CONSULTAZIONE DEL SIC AVVIENE TRAMITE IL "REGISTRO DELLE UTENZE" DI CUI AL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 8 DEL DECRETO DIRIGENZIALE, A CURA DEL REFERENTE NOMINATO DALLA <AMMINISTRAZIONE> O DAL RESPONSABILE TECNICO, A TAL FINE DELEGATO, DALLO STESSO REFERENTE.

ART. 8 - TITOLARITÀ DEI DATI

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA, NEL CUI AMBITO È ISTITUITO L'UFFICIO CENTRALE DEL CASELLARIO, È TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI DEL SIC. L'ACQUISIZIONE DEI DATI TRAMITE L'ACQUISIZIONE DIRETTA AL SIC NON NE MODIFICA LA TITOLARITÀ, CONSEGUENTEMENTE L' <AMMINISTRAZIONE > NON PUÒ IN ALCUN CASO CEDERE A TERZI I DATI CUI ACCEDE ATTRAVERSO LA PRESENTE CONVENZIONE.

L'UFFICIO CENTRALE DEL CASELLARIO GARANTISCE LA GESTIONE UNITARIA E CERTIFICATA DELLA BASE DEI DATI DEL SIC E DEI FLUSSI DI AGGIORNAMENTO DELLE INFORMAZIONI, ASSICURANDO IL COORDINAMENTO OPERATIVO PER LA LORO UTILIZZAZIONE A FINI ISTITUZIONALI ATTRAVERSO IL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ.

ART. 9 - UTILIZZO DEI DATI E LORO TUTELA

LE PARTI SI IMPEGNANO AD ADOTTARE LE MISURE ORGANIZZATIVE, FISICHE E LOGISTICHE DI CUI AGLI ARTT. 31-36 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 E DEL RELATIVO DISCIPLINARE TECNICO, AL FINE DI ASSICURARE LA RISERVATEZZA E LA SICUREZZA DEI DATI.

IN PARTICOLARE L' <AMMINISTRAZIONE> SI IMPEGNA AD ACCEDERE AI DATI DEL SIC SOLO PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI COSÌ COME INDICATI IN PREMESA E SI ASSUME LA RESPONSABILITÀ DI ELABORARLI ALL'INTERNO DEI SERVIZI E DEI PROCEDIMENTI ATTINENTI ALLE STESSO FINALITÀ ISTITUZIONALI, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.

IN CASO DI UTILIZZAZIONE DEL SERVIZIO IN COOPERAZIONE APPLICATIVA L' <AMMINISTRAZIONE> SI IMPEGNA, INOLTRE, A GARANTIRE:

- a. LA TRACCIABILITÀ DEI COLLEGAMENTI TELEMATICI ATTUATI;
- b. L'INDIVIDUAZIONE DI TUTTI GLI UTENTI CHE INTERAGISCONO CON IL SISTEMA, IVI COMPRESI GLI UTENTI TECNICI, EVENTUALMENTE APPARTENENTI A DITTE ESTERNE INCARICATE DELLA CONDUZIONE E/O MANUTENZIONE DEL SISTEMA;
- c. LA RICOSTRUZIONE DI TUTTE LE OPERAZIONI EFFETTUATE, IN MODO DA POTERLE RICONDURRE ALL'OPERATORE CHE LE HA ESEGUITE, ANCHE IN RELAZIONE ALLA DATA, ALL'ORA DI ESECUZIONE E AI DATI OGGETTO DELL'ACCESSO.

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA ADOTTA TUTTE LE MISURE DI SICUREZZA GIÀ IMPLEMENTATE SUL SIC.

ART. 10 - CONSERVAZIONE DEI DATI

L' <AMMINISTRAZIONE> GARANTISCE CHE LA CONSERVAZIONE DEI DATI DURANTE IL LORO CICLO DI VITA PRESSO DI SÉ SIA ASSICURATA, DA PARTE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO INDICATO NELLA SCHEDA INFORMATIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 5, NEL RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY, IN PARTICOLARE SI IMPEGNA DI:

- 1) CONSERVARLI in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
- 2) non utilizzare i dati che a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene,

ART. 11 - ACCORDO DI SERVIZIO

L'ACCESSO AI SERVIZI DI COOPERAZIONE APPLICATIVA ESPOSTI DAL SISTEMA CERPA, NELL'AMBITO DEL SISTEMA PUBBLICO DI CONNETTIVITÀ, È CONSENTITO SECONDO LE MODALITÀ PREVISTE NELL'ACCORDO DI SERVIZIO, PUBBLICATO PRESSO IL REGISTRO SICA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E SOTTOSCRITTO DALLA <AMMINISTRAZIONE>.

NELL'ACCORDO DI SERVIZIO SONO INDICATE LE MODALITÀ DI CONSULTAZIONE, LE CONDIZIONI DI UTILIZZO DEI WEB SERVICE E DELLE PORTE DI DOMINIO, PREVEDENDO IL TRACCIAMENTO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE IN COOPERAZIONE APPLICATIVA, CON POSSIBILITÀ DI IDENTIFICAZIONE DELL'UTENTE CHE ACCEDE AI DATI, IL TIMESTAMP, L'INDIRIZZO IP DI PROVENIENZA DELL'UTENTE E DEL SERVER INTERCONNESSO, L'OPERAZIONE EFFETTUATA E I DATI TRATTATI.

IN PARTICOLARE L'ACCORDO DI SERVIZIO INCLUDERÀ IL RELATIVO WSDL (WEB SERVICES DESCRIPTION LANGUAGE) NECESSARIO PER DESCRIVERE IN LINGUAGGIO XML LE INTERFACCE DEI SERVIZI WEB.

ART. 12 - REGOLE TECNICHE PER L'ACCESSO SELETTIVO

L' <AMMINISTRAZIONE> SI IMPEGNA A PARTECIPARE AD UN TAVOLO TECNICO CON IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA AL FINE DI STABILIRE I TERMINI, LE CONDIZIONI, I VINCOLI NORMATIVI NONCHÉ LE REGOLE TECNICHE NECESSARIE PER GARANTIRE UN ACCESSO AL SIC TRAMITE IL RILASCIO DI UN CERTIFICATO CHE CONTENGA SOLO DATI PERTINENTI E COERENTI CON I COMPITI ISTITUZIONALI DELL' <AMMINISTRAZIONE>

ART. 13 - ONERI ECONOMICI

NESSUN ONERE ECONOMICO È POSTO A CARICO DEL < AMMINISTRAZIONI> PER L'ATTIVITÀ OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE.

ART. 14 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

PER QUANTO NON ESPRESSAMENTE PREVISTO NELLA PRESENTE CONVENZIONE, O IN CASO DI CONFLITTO TRA LE DISPOSIZIONI DELLA PRESENTE CONVENZIONE E LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL DECRETO DIRIGENZIALE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DEL DECRETO STESSO.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

TUTTE LE COMUNICAZIONI E NOTIFICHE TRA LE PARTI DOVRANNO ESSERE ESEGUITE MEDIANTE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA.

ART. 16 - DURATA DELLA CONVENZIONE E PROCEDURA PER EVENTUALI MODIFICHE

LA PRESENTE CONVENZIONE HA DURATA DECENNALE ED È TACITAMENTE RINNOVATA, SALVO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI DISDETTA, COMUNICATA CON LA MODALITÀ DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 12, ENTRO I 90 GIORNI PRECEDENTI LA SCADENZA.

A NORMA DELL'ART. 1, COMMA 6, DEL DECRETO DIRIGENZIALE, EVENTUALI MODIFICHE ALLE NORME CHE INCIDONO SULLE REGOLE TECNICHE ALLA BASE DELL'ACCESSO SELETTIVO SONO COMUNICATE DALLA <AMMINISTRAZIONE> ALL'UFFICIO CENTRALE DEL CASELLARIO, TRAMITE POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA, PER L'ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA DI CUI ALL'ART.3, COMMA 10, DEL DECRETO DIRIGENZIALE. NELLO STESSO MODO L'UFFICIO CENTRALE DEL CASELLARIO COMUNICA ALL'<AMMINISTRAZIONE> EVENTUALI CAUSE DI SOSPENSIONE DELLA CONVENZIONE PER MODIFICHE A NORME DEL T.U..

(LUOGO) _____

Data _____

IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

(firma per esteso e leggibile del rappresentante)

<Amministrazione>

(firma per esteso e leggibile del rappresentante)